



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppi Consiliari



PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per favorire la trasparenza tra le Società Cooperative e la Pubblica Amministrazione”

d’iniziativa dei consiglieri

GIOVANNI DONELLI

MANUEL VESCOVI

CLAUDIO BORGHI

STEFANO MANNI

MARCO STELLA

JACOPO ALBERTI

MARIO CASUCCI

EUSA MONTEMAGNI

[Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, followed by several smaller ones, and the name 'Ma. G. G. G.' at the bottom.]

Firenze, 25 giugno 2015

SOMMARIO

- Preambolo
- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Condizioni di trasparenza
- Art. 3 – Regolamento di attuazione

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art.117 comma quarto comma della Costituzione

Visto l'art.45 della Costituzione Italiana in cui "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità."

Considerato il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577

Preso atto della legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali") in cui all'art Art. 9. si stabilisce che è compito delle regioni emanare le norme di attuazione, istituire gli albi e promuovere leggi per garantire lo sviluppo e le finalità delle cooperative sociali

Considerata la Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 che Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.

Considerato quanto segue:

1. Le società cooperative gestiscono sempre più servizi pubblici per nome e conto delle Istituzioni;
2. si condivide la necessità di assicurare e favorire le funzioni sociali della cooperazione difendendo questi principi da eventuali speculazioni private e partitiche;
3. le società cooperative godono di vantaggi fiscali e agevolazioni pratiche non previste per le società a scopo di lucro;
4. molti dei servizi gestiti dalle società cooperative vengono finanziati con contributi pubblici erogati sia con bandi ad evidenza pubblica che direttamente;
5. l'importanza di garantire pubblica, trasparente e libera concorrenza nell'accesso alla gestione di beni e servizi.

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità per garantire trasparenza e indipendenza nei rapporti tra politica, cooperazione sociale e i soggetti coinvolti in entrambi i settori.

Art. 2
Condizioni di trasparenza

1. Possono avere accesso a contributi, incarichi o finanziamenti elargiti ovvero transitati dalla Regione Toscana solo le società cooperative che non hanno contribuito direttamente o tramite propri rappresentanti sociali con denaro, beni o altre utilità a partiti politici, rappresentanti politici o ad associazioni, fondazioni, giornali e riviste riconducibili a esponenti o movimenti politici.

Art. 3
Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di verifica di applicazione;
2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

Considerato che le società cooperative gestiscono sempre più servizi pubblici in nome e per conto delle Istituzioni, visto anche il particolare regime fiscale di cui godono tali soggetti, con la presente legge si vuol disciplinare le modalità per garantire la libera concorrenza nell'accesso alla gestione di beni e servizi pubblici e la massima trasparenza nei rapporti tra la politica, le cooperazione sociale e i soggetti coinvolti in entrambi i settori.